



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

Sezione specializzata d'Impresa

Il Tribunale:

Dr. Manuela Farini Presidente

Dr. Liliana Guzzo Giudice

Dr. Luca Boccuni Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1642 /2015 del ruolo generale promossa

da

A rappresentato e difeso in giudizio, giusta procura in atti,
dall'avv. , con domicilio eletto presso il suo studio in

parte attrice

contro

B **IN PERSONA DEL CURATORE SPECIALE**

rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv.

con domicilio eletto presso il suo studio in



C, rappresentata e difesa dagli avv.ti **C** elettivamente
dom. presso l'avv. **C** come da
mandato in atti **C**
parte convenuta

CONCLUSIONI: per l'attore:

NEL MERITO

1. Dichiararsi la nullità o annullarsi e/o comunque dichiararsi invalida e/o inefficace la delibera assunta dall'Assemblea dei Soci di **C** l. tenutasi in data 1° dicembre 2014, di cui al verbale prodotto dall'attore quale doc. nr. 14, che ha approvato il nuovo Statuto Sociale di **C**., per i motivi esposti al par. (b) e relativi subparagraphi e/o al par. (c) della narrativa dell'atto di citazione.
2. Con vittoria di spese e compensi professionali nei confronti di **B** costituita per mezzo del Curatore Speciale.
3. Con vittoria di spese e compensi professionali nei confronti di **C** costituita in persona dell'A.U. e condanna della medesima a per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura che si riterrà di giustizia.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si richiamano tutte le istanze istruttorie svolte nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183, VI comma, nr. 2, c.p.c. di data 24.9.2015.

Per **B** in persona del curatore speciale: in via preliminare



- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione dell'attore all'impugnazione

della delibera per cui è causa, per effetto dell'esclusione dello stesso deliberata

dall'assemblea dei soci in data 24.06.2015;

- Per l'effetto dichiarare inammissibili le domande proposte e, in ogni caso,

respingerele, in quanto infondate;

in via preliminare subordinata

- In caso di mancato accoglimento della conclusione che precede e nell'ipotesi in

cui venga ritenuta la legittimità ed efficacia della dichiarazione di recesso di cui al

doc. 4A dimesso dall'Attore, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad

agire e la carenza di interesse ad agire in capo all'attore, per i motivi esposti sub

par. 4 pp. 4 e ss. della comparsa di costituzione;

- per l'effetto dichiarare inammissibili le domande proposte e, in ogni caso,

respingerele, in quanto infondate;

nel merito

- respingere le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili ed infondate,

per i motivi esposti;

in ogni caso

- condannare l'Attore alla rifusione di compensi e spese di lite.

Per **C** in persona dell'amministratore **D** :

In via preliminare, pregiudiziale e di merito

Reietta ogni diversa domanda / eccezione avversaria, per i motivi e le eccezioni di

cui in narrativa



In via preliminare/pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi che l'impugnazione della delibera è inammissibile e/o improcedibile

In ogni caso dichiararsi cessata la materia del contendere nonché per carenza di legittimazione e/o interesse per i motivi sopravvenuti

Nel merito: Respingersi le domande tutte formulate da parte attrice

Svolgimento del processo

Con l'atto di citazione introduttivo della causa **A** impugnava la delibera dell'1.12.2014 di **C** avente ad oggetto la previsione dell'esercizio di attività concorrente quale causa di esclusione del socio e la nuova regolamentazione del recesso. **A** affermava che la delibera era invalida ed inefficace, in quanto presa con il voto determinante di soci privi del diritto di voto ex art. 2466 c.c. per non avere regolarizzato il versamento del capitale sociale oggetto di precedente delibera di aumento in data 29.7.2014.

L'attore precisava di essere socio di **C** titolare del marchio d'impresa relativo a prodotti di abbigliamento; di essere stato consigliere di amministrazione senza deleghe della società, carica dalla quale aveva rassegnato le dimissioni in data 2.10.2014, essendo da tempo insorti dissidi sulla gestione sociale, dei quali illustrava alcuni aspetti, e di essere in pari data receduto dalla società ex art. 2473 2° comma c.c..

Si costituiva in giudizio la società, in persona del Curatore speciale affermando che i versamenti eseguiti dai soci **D** e **E** anteriormente alla delibera del 29.08.2014, di aumento del capitale sociale, andavano qualificati come versamenti in conto futuro aumento di capitale, con la conseguenza che essi ben



potevano essere impiegati per la liberazione dell'aumento di cui alla delibera del 29.8.2014, immediatamente successiva agli stessi.

Il Curatore speciale affermava inoltre che **A** non avendo impugnato la delibera di esclusione dalla società nel termine di trenta giorni previsto dallo Statuto, non era legittimato né aveva interesse ad agire.

Si costituiva in giudizio la società **C** anche in persona del legale rappresentate **D** sostanzialmente riproponendo le eccezioni e le domande proposte dal curatore speciale.

Le parti producevano in giudizio documenti e scambiavano memorie quindi precisate, all'udienza del 22.6.2016, le conclusioni sopra indicate, la causa veniva trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

E' inammissibile la costituzione in giudizio di **C** in persona del legale rappresentante. **D**, considerato che, una volta nominato il Curatore speciale ex art. 78 c.p.c., è il Curatore speciale che rappresenta in giudizio la società. Il conflitto di interesse prospettato in capo a **D** per il voto espresso a favore della delibera impugnata preclude la rappresentanza in giudizio della società da parte della stessa.

La duplice costituzione in giudizio di **C** è inammissibile a prescindere dalla posizione giudiziale di adesione alle affermazioni e conclusioni del Curatore speciale, nessuna rilevanza assumendo la concordanza del tenore delle difese delle due costituzioni in giudizio e l'eventuale coincidenza delle domande del Curatore e del legale rappresentante.



Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio della s.r.l.

C in persona del legale rappresentante **D** con la conseguenza che le difese della stessa non possono venire in considerazione.

Non si ritiene sussistano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., non essendo né indicato né dimostrato alcun danno, e comunque non modificando la costituzione in giudizio l'onere di difesa di controparte, per l'identità delle difese rispetto a quelle del Curatore speciale.

Quanto all'istanza di riunione del presente procedimento a quello avente ad oggetto l'impugnazione di altre, diverse, delibere assembleari di **D** ed inoltre l'accertamento del recesso del socio **A**, non sussistono i presupposti della riunione, trattandosi delibere assembleari distinte e quindi di cause aventi oggetto del tutto diverso, mentre è irrilevante la parziale identità di ragioni giuridiche poste a fondamento delle due impugnazioni; non sussistono, infine, neppure ragioni di opportunità della riunione, per il diverso stadio di istruzione in cui le due cause si trovano, essendo la presente già rimessa in decisione.

Quanto alla legittimazione attiva del **A** il suo recesso e la sua esclusione sono, allo stato, "sub iudice", essendo entrambi contestati, nelle due cause pendenti, rispettivamente dalla società e dall'attore, con la conseguenza che permane la legittimazione e l'interesse all'impugnazione della delibera che ha modificato lo Statuto sociale.

Il vizio prospettato dal **A** fondato sull'affermazione che la delibera impugnata sarebbe stata approvata con il voto determinante espresso dai soci **E** e **D** in violazione dell'art. 2466, 4° comma c.c., non sussiste, considerato che:



- i predetti soci avevano effettuato versamenti a favore di C in data 27.6.2014 e 31.7.2014;

-i versamenti erano stati qualificati "in conto futuro aumento di capitale";

- i versamenti in conto futuro aumento di capitale possono essere effettuati anche a prescindere da accordi con la società o tra i soci, in base ad atto unilaterale e, in caso di contrasto sulla loro natura, l'indagine va condotta alla luce "delle clausole statutarie che tali versamenti prevedano, delle scritture contabili, dei bilanci, del comportamento delle parti e di ogni altra circostanza del caso concreto" (Cass. 29.7.2015 n.16049);

-l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso che lo stabilire, in concreto, la natura del versamento, è questione di interpretazione delle espressioni usate per la qualifica dello stesso;

-nel caso in questione i versamenti appaiono essere causalmente collegati all'aumento di capitale sociale deliberato dall'assemblea il 29.8.2014, sia in forza del titolo dichiarato di "versamenti in conto futuro aumento di capitale"; sia per il collegamento temporale, collocandosi i versamenti immediatamente a ridosso della delibera di aumento di capitale;

- le somme versate per futuro aumento di capitale potevano, quindi, legittimamente essere impiegate dai soci per la liberazione dell'aumento deliberato a brevissima distanza di tempo.

Quanto al denunciato abuso di potere esso non è configurabile con riferimento alla delibera impugnata.

Premesso, infatti, che risulta già dallo Statuto sociale approvato nel 2014, la possibilità di esclusione del socio per attività concorrenziale, qualora comportasse



un danno alla società, è evidente che la clausola introdotta nella delibera impugnata, è comunque posta a tutela della società e non dei soli soci di maggioranza (nel che solamente potrebbe ravvisarsi l'abuso invocato).

In definitiva tale astratta previsione della causa di esclusione sia in quanto già in precedenza vigente (sia pure in forma lievemente più restrittiva), sia in quanto evidentemente posta a tutela (già in precedenza) dell'attività e della compagine sociale non può essere inquadrata nell'abuso di potere, e altrettanto vale per la previsione di inalienabilità a terzi delle quote per le quali sia stato esercitato il recesso (modifica degli art. 9 e 11 dello Statuto).

La doglianza qui illustrata dall'attore con riferimento alla delibera di modifica dello Statuto avrebbe dovuto, invece, essere fatta valere contro la delibera di esclusione effettiva, fondata sull'attività concorrenziale che **A** riconosce di avere già esercitato in precedenza, asseritamente dall'epoca del proprio recesso dalla società, ma **A** non ha impugnato la delibera di esclusione entro il termine di trenta giorni previsto dallo Statuto, secondo le regole già in precedenza vigenti.

Si rigettano, pertanto, le domande attoree.

Le spese, come liquidate in dispositivo, d'ufficio, in mancanza di nota spese, seguono la soccombenza.

La difesa della società ha, nella memoria conclusiva, revocato la richiesta di distrazione delle spese, ex art. 93 c.p.c., avendo **B** presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo nell'ambito della quale il credito professionale verrà soddisfatto secondo le regole applicabili alla procedura concorsuale.

P.Q.M.



Sentenza n. 3084/2016 pubbl. il 15/11/2016

RG n. 1642/2015

Repert. n. 6155/2016 del 15/11/2016

Rigetta le domande proposte da **A** contro **B**

Dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della società convenuta in persona

del legale rappresentante **D**

Rigetta le altre domande.

Condanna **A** a rifondere a s.r.l. **B** in persona del Curatore speciale ex art. 78 c.p.c. le spese processuali, che liquida in €. 10.343,00 per compenso, oltre a spese generali nella misura del 15%.

Venezia, 7.11.2016

Il Presidente estensore

Manuela Farini

www.osservatoriodirittoimpresa.it

